PROGRAMMA NAZIONALE
"INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027"

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

Per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario per l'attuazione dell'operazione "*IRIS-Interventi Regionali di Inclusione socio-lavorativa*" a valere sulla Priorità 1 "*Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà*" - Obiettivo specifico ESO4.9 "*Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+)*", complementare all'Azione *"02) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione - lett. h"* dell'Avviso multi-azione n. 1/2023, finanziato attraverso le risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-27 ammesso a finanziamento a valere sull'Invito a presentare una proposta progettuale adottato con Decreto direttoriale n. 135 del 25 novembre 2025

tra

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti (di seguito DG Politiche migratorie), incardinata nel Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Organismo Intermedio del PN Inclusione, con sede in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 1/5, 00187, Roma, C.F. 80237250586, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla dott.ssa Barbara Siclari, Dirigente della Divisione I, attività di supporto alla Direzione Generale. Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione dei processi, della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti,

e

La Regione Liguria (di seguito Beneficiario), con sede in via Fieschi 15, con C.F. 00849050109, rappresentata, ai fini del presente atto, dal dott.ssa Maria Luisa Gallinotti, in qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzio Settore, Immigrazione e Pari Opportunità

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTO

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR");

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus , al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- il Regolamento (UE) n. 1913 del 18 settembre 2025, recante le modifiche al Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2025, n. 66, "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027*";

- il "*Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027*", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*" (CCI 2021IT05FFPR003), approvato con Decisione C(2022) 9029 della Commissione europea del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 12, laddove si subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera b), e l'articolo 4-bis;

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore" e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016, recante "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*";

- il Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, l'avvio del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- il Decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*", che, in particolare, all'articolo 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "*Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie*";

- il comma 3 dell'articolo 20 del Decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023 n. 230, in cui si prevede che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale tra cui la Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);

- l'articolo 22 del Decreto de Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230, che articola la Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione) in tre uffici dirigenziali di livello non generale e ne descrive compiti e funzioni;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 marzo 2025 n. 29, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali*", registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025, il quale all'articolo 5 articola la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2024 al n. 118, di conferimento al dott. Alessandro Lombardi dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- il Decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2025 al n. 90, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, decorrente dal 1° gennaio 2025 per la durata di tre anni;

- il Decreto direttoriale n. 66 del 13 giugno 2025, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 2025 al n. 892, e all'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 342 dell'8 luglio 2025, la dott.ssa Barbara Siclari è stata incaricata della titolarità della Divisione I della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028;

- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, che ha individuato, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con

compiti di Autorità di gestione (AdG) dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) – programmazione 2014-2020 – nonché AdG del programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+) – programmazione 2021-2027;

- il Decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, che ha individuato nel dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Autorità di gestione (AdG) del PN Inclusione (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

- il Decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060;

- il Decreto direttoriale n. 86 del 23 marzo 2023 del Direttore generale della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante "*Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027*";

- il Decreto direttoriale n. 206 del 28 giugno 2023, con il quale è stata individuata, ai sensi dell'articolo 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ora Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti) quale Organismo intermedio (OI) del PN Inclusione;

- la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023, e successive modifiche e integrazioni;

- la Convenzione del 4 agosto 2023 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (ora Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti), per l'espletamento da parte di quest'ultima delle funzioni delegate in qualità di Organismo intermedio (OI) nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – Priorità 1 "*Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà*" finanziata dal FSE+ e Priorità 4 "*Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica*" finanziata dal FESR;

- il Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Organismo intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con nota prot. 14661 del 27 agosto 2024, aggiornato nella versione 3 del febbraio 2025, e successive modificazioni;

- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 3, approvato con Decreto direttoriale n. 1 dell'8 gennaio 2025, e successive modifiche e integrazioni;

- il Manuale per i beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione n. 2 del 3 febbraio 2025, e successive modifiche e integrazioni;

- il funzionigramma e l'organigramma dell'Organismo intermedio trasmessi all'Autorità di gestione in data 29 settembre 2023 e successive modifiche e integrazioni;

- il Manuale delle procedure dell'Organismo intermedio, versione 1 di marzo 2025, trasmesso all'Autorità di gestione con nota prot. n. 2353 del 9 maggio 2025, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO CHE

- a seguito di procedura indetta con Avviso non competitivo n. 1/2023, rivolto a tutte le Regioni e Province Autonome, la Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso alle Amministrazioni interessate (ovvero tutte, con la sola eccezione della Provincie Autonome di Trento e Bolzano), un contributo per l'attuazione di progetti, da finanziarsi con risorse del PN FAMI 2021-27, aventi ad oggetto misure per la realizzazione di "*Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi*" presenti sul territorio;

- l'Avviso n. 1/2023 per la realizzazione di "*Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi*" su richiamato, finanziato a valere sulle risorse del FAMI prevede – al paragrafo 3.5, in particolare - che la Direzione Generale possa estendere la dotazione dei progetti finanziati anche attraverso altre fonti di finanziamento, nazionali e/o comunitarie;

- la Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, in qualità di Organismo intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà, ha previsto di promuovere la realizzazione di Percorsi di inclusione socio-lavorativa e sviluppo delle competenze rivolti ai cittadini di Paesi terzi, misura che risulta coerente con i predetti interventi già attivati in ambito FAMI;

- con nota prot. n. 2904 del 24 giugno 2025 è stata trasmessa una richiesta di manifestazione d'interesse alle 19 Regioni beneficiarie di progetti finanziati a valere sull'Avviso n. 1/2023 summenzionato per la presentazione di proposte progettuali complementari all'Azione 02) dell'Avviso medesimo, da finanziare a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27;

- con nota prot. n. 0331930 del 4 luglio 2025, acquisita al protocollo in ingresso al numero 3088 del 4 luglio 2025, la Regione Liguria ha confermato la propria adesione alla manifestazione d'interesse di cui sopra;

- con Decreto direttoriale n. 135 del 25 novembre 2025, sono stati adottati gli Inviti a presentare una proposta progettuale per la realizzazione di Percorsi di inclusione socio-lavorativa e sviluppo delle competenze rivolti ai cittadini di Paesi terzi complementari all'Avviso multi-azione FAMI n.1/2023, da finanziare a valere sulla Priorità 1 "*Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà*" - Obiettivo specifico ESO4.9 - Interventi per l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, rivolto alle 16 Regioni aderenti alla manifestazione d'interesse del 24 giugno 2025, con una dotazione finanziaria complessiva di 14.182.059,44 euro, (quattordicimilionicentottantaduemilazerocinquantanove/44);

- con PEC prot. n. 4610 del 25 novembre 2025 la Direzione generale ha trasmesso alla Regione Liguria l'Invito a presentare una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di Percorsi di inclusione socio-lavorativa e sviluppo delle competenze rivolti ai cittadini di Paesi terzi, complementari all'Azione "*02) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione- lett. h)*" dell'Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027;

- con Decreto direttoriale prot. n. 18 del 17 febbraio 2026 la Direzione Generale ha prorogato il termine di presentazione delle proposte progettuali al 24 febbraio 2026, originariamente fissato negli Inviti *ad hoc* al 17 febbraio 2026;

- con nota prot. n. 0081198 del 17 febbraio 2026, acquisita al protocollo in ingresso al n. 578 del 18 febbraio 2026, la Regione Liguria ha trasmesso la proposta progettuale, corredata di Piano finanziario e Cronoprogramma delle attività, per un importo complessivo pari a € 527.924,42 (euro cinquecentoventisettemilanovecentoventiquattro/42) e una durata di 24 mesi;

- con Decreto direttoriale n. 24 del 26 febbraio 2026 è stata nominata la commissione di valutazione che a seguito dei lavori effettuati ha ritenuto la proposta progettuale idonea ed ammissibile al finanziamento, in quanto in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Invito *ad hoc* adottato;
- con Decreto direttoriale prot. n. 66 del 14 maggio 2026 l'Organismo Intermedio ha approvato l'elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento;

- con nota prot. 1686 del 19 maggio 2026 è stata comunicata al soggetto beneficiario l'ammissione a finanziamento del progetto "*IRIS-Interventi Regionali di Inclusione socio-lavorativa*", per un importo pari a € 527.924,42 (euro cinquecentoventisettemilanovecentoventiquattro/42) e una durata di 24 mesi;

- con nota prot. n. 2026-0260628 del 28 maggio 2026, sono stati trasmessi all'OI i mandati sottoscritti dai partner co-beneficiari, per il conferimento alla Regione Liguria della delega alla firma della Convenzione di sovvenzione con l'Organismo intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, relativamente al progetto denominato "*IRIS-Interventi Regionali di Inclusione socio-lavorativa*";

- con il Decreto direttoriale prot. n. 67 del 20 maggio 2026 è stata conferita alla dott.ssa Barbara Siclari la delega alla firma della convenzione per l'attuazione della proposta progettuale denominata "*IRIS-Interventi Regionali di Inclusione socio-lavorativa*";

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Premesse e allegati

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Art. 2
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'OI e il Beneficiario, per l'attuazione dell'operazione denominata "*IRIS-Interventi Regionali di Inclusione socio-lavorativa*", ammessa a finanziamento per un importo di € 527.924,42 (euro cinquecentoventisettemilanovecentoventiquattro/42) a valere sulla Priorità 1 "*Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà*" - Obiettivo specifico ESO4.9 "Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+)".

Art. 3
Obblighi in capo al Beneficiario

Nell'attuazione dell'operazione individuata ai sensi del precedente articolo 2, il Beneficiario:

a. deve dare avvio delle attività, secondo le modalità indicate dall'OI, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo, comunicando all'OI la data di inizio delle stesse;
b. è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
c. è referente unico dell'OI per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale dei Beneficiari in vigore o in altre disposizioni specificatamente adottate dall' OI;
d. assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'OI, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'OI medesimo;
e. utilizza la Posta Elettronica Certificata – PEC e, se del caso, il Sistema Multifondo, quali mezzi per le comunicazioni ufficiali con l'OI;
f. genera il Codice Unico di Progetto (CUP), che mantiene per tutta la durata dell'intervento, e che dovrà essere inserito nella Piattaforma Multifondo;
g. rende tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e si impegna a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti al progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;
h. garantisce l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PN Inclusione, dell'Obiettivo specifico, del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare, laddove pertinente (CIG);
i. sottopone all'OI, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche e relative motivazioni, da apportare al progetto e/o al budget di progetto, e da inserire nella Piattaforma Multifondo;
j. avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato, nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa UE, nazionale e nel cronoprogramma di spesa approvato;
k. assicura che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre i 30 giorni dalla chiusura delle attività progettuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine le

spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;

l. si impegna a comunicare tempestivamente all'OI eventuali economie di spesa registrate nel corso dell'attuazione del progetto;

m. garantisce, con riferimento all'attuazione dell'operazione, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;

n. provvede all'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PN Inclusione, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, assicurando la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria, anche in linea con le previsioni di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2021/1060;

o. conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, negli strumenti di verifica e controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'OI, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale;

p. predispone proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore;

q. gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, tramite la Piattaforma Multifondo, finalizzate alla rendicontazione delle attività/spese del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento secondo le modalità indicate nel Manuale del Beneficiario;

r. prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'OI siano disposti come da manualistica e secondo quanto indicato all'articolo7;

s. garantisce, che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PN concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PN medesimo e dell'obiettivo specifico della Priorità sopra richiamata;

t. garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;

u. assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;

v. assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività;

w. invia tramite la Piattaforma Multifondo o secondo le modalità indicate dall'Organismo intermedio, con cadenza trimestrale, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione, al fine di osservare l'adempimento di cui all'articolo 42 Regolamento n. (UE) 2021/1060;

x. garantisce, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Regolamento n. (UE) 2021/1060. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui

all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 50 e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'OI applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata;

y. assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 Regolamento n. (UE) 2021/1060;
z. assicura il rispetto della normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
aa. assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 2021/1060, e nel Regolamento (UE) 2021/1057, nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027*";
bb. collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'OI dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
cc. garantisce, ove applicabile, la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
dd. provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse e dal Manuale dei Beneficiari, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Art. 4
Obblighi in capo all'OI

La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, tramite la contabilità speciale di Tesoreria 5950 intestata alla Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi;
- adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- assicurare il supporto al Beneficiario per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
- fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza e agli altri momenti di confronto previsti nelle diverse sedi partenariali della programmazione 2021-2027;
- rendere disponibile la manualistica propedeutica alla gestione del progetto predisposta dall'Organismo intermedio stesso e dall'Autorità di gestione;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'OI, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5
Durata e modalità di realizzazione

La Convenzione sarà vincolante per la DG Politiche migratorie solo dopo che il relativo decreto direttoriale di approvazione sarà registrato nei modi di legge, mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.
Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo "Avvio attività" comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività - e si concluderanno entro 24 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2029, salvo motivata proroga opportunamente autorizzata dall'Organismo Intermedio.
Le attività dovranno essere avviate in una data coincidente o successiva rispetto alla data della firma della Convenzione e la relativa comunicazione di avvio dovrà rispettare quanto disposto all'articolo 3 lett. a.
Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione.
Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni da parte dell'OI, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate. Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario, possono essere autorizzate dall'OI modifiche al progetto, finanziato secondo la procedura descritta nel successivo articolo 12.

Art. 6
Risorse attribuite

Per l'attuazione del progetto di cui al precedente articolo 2 sono attribuite al Beneficiario risorse del "PN Inclusione" pari a € 527.924,42 (euro cinquecentoventisettemilanovecentoventiquattro/42), valere sulla Priorità 1 "*Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà*" - Obiettivo specifico ESO4.9 "*Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+)*" , in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale, comprensiva del piano finanziario, presentata dal Beneficiario medesimo.

Art. 7
Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto di Tesoreria unica n. IT91R0100004306TU0000005829 presso la Banca d'Italia.
Il pagamento dell'importo attribuito al Beneficiario, di cui al precedente articolo 6, sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) erogazione a titolo di anticipo di un importo non superiore al 40% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività e della richiesta di erogazione dell'anticipo;
b) erogazione delle successive *tranches* di finanziamento previa presentazione, da parte del Beneficiario, delle relative Domande di pagamento complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk della documentazione trasmessa dal Beneficiario

stesso; quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi.

La somma della prima anticipazione e dei successivi pagamenti intermedi non può superare il 90% dell'importo complessivo del contributo stabilito, mentre la quota di saldo finale viene erogata fino al raggiungimento del costo ammissibile dell'operazione finanziata - a seguito del completamento di tutte le verifiche sul rendiconto/domanda di rimborso finale - dedotti gli acconti già erogati (salvo diversa previsione nei dispositivi attuativi).c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza, a seguito della verifica amministrativo/contabile prevista al successivo articolo 9, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di pagamento finale e della relazione finale sulle attività realizzate, come previsto sempre al sottoindicato articolo 9.

Saranno considerate ammissibili le spese, inerenti all'attuazione del progetto approvato, sostenute successivamente alla firma della Convenzione, a partire dalla data di avvio delle attività comunicata dal Beneficiario ai sensi dell'articolo 5.

L'OI, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di specifiche domande di pagamento in funzione di esigenze relative al circuito finanziario del Programma.

I pagamenti al Beneficiario sono effettuati dall'OI mediante apposita contabilità speciale aperta presso Banca d'Italia con il n. 5950 intestata alla Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014. A tal fine il Beneficiario presenta le domande di pagamento all'OI che procederà al relativo pagamento attraverso il Sistema IGRUE previo espletamento dei controlli di I livello.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell'articolo 3 della Legge 136/2010.

Art. 8

Affidamento di incarichi e contratti a terzi

Nell'ambito della realizzazione del progetto il Beneficiario potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare specifiche attività progettuali a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto stesso in ottemperanza a quanto indicato nel Manuale dei Beneficiari.

Qualora il Beneficiario intenda affidare tali specifiche attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'articolo 7 del D.lgs. 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

Il Beneficiario per l'esecuzione di specifiche attività progettuali ha facoltà di stipulare accordi di cooperazione con soggetti di diritto pubblico che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 36/2023, fermo restando che tali accordi non possono interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme eurounitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari dovranno essere dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati

successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.
La Commissione Europea e/o la Corte dei conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9
Rendicontazione delle spese e controlli

Il rendiconto deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale per i Beneficiari", nei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel "Manuale utente" per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.
Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, al quale integralmente si rinvia, ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.
In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo secondo le modalità indicate al precedente articolo 7, il Beneficiario dovrà presentare all'OI le domande di pagamento mediante la Piattaforma Multifondo.
Le spese dichiarate nelle Domande di pagamento (nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale) dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e nel D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.
Per la rendicontazione dei costi indiretti di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54, lett. b), del Regolamento (UE) 1060/2021, è riconosciuto un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.
Tutti i documenti dovranno essere inseriti all'interno della Piattaforma Multifondo.
Come indicato all'articolo 7, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell'OI delle domande di pagamento pervenute e della documentazione allegata e inserita nella Piattaforma Multifondo.
I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.
Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni da esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 10
Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro i termini indicati nelle comunicazioni di richiesta di chiarimenti da parte dell'OI.
Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'OI procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare

la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'OI.
L'OI può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

a. rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite in loco;
b. inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'articolo 3, facente capo al Beneficiario;
c. interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
d. inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
e. irregolarità accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli in loco;
f. recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
g. perdita dei requisiti di ammissibilità previsti nell'Invito;
h. non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Invito;
i. mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'articolo 15;
j. in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato.
La revoca è disposta dall'OI con le medesime forme dell'assegnazione, con atto conseguente si procederà al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.
Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'OI la somma in questione nel termine concesso dall'OI, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata. Qualora la restituzione dei suddetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'OI si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.
Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti.
Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'OI potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite PEC.
Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'OI potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
L'OI potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni

provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.
Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

Art. 11
Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La DG Politiche migratorie non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la DG Politiche migratorie da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 12
Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l'obbligo di far seguito alle richieste provenienti dalle Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3.
Qualora ricorrano i presupposti di legge, il Decreto Direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo.
In tal caso la Convenzione medesima vincolerà la DG Politiche migratorie solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.
Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.
Tutte le variazioni progettuali devono essere comunicate e richieste attraverso le modalità descritte nel Manuale per i Beneficiari, ed autorizzate dall'OI.

Art. 13
Recesso dell'OI

L'OI potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 14
Rinuncia al contributo

In casi giustificati e debitamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'OI la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto.

L'OI valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque abbiano una propria autonomia funzionale. In caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 15
Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'OI provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
Il Beneficiario è tenuto al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Regolamento n. (UE) 2021/1060 e a quanto altro eventualmente prescritto.

Art. 16
Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi

Le informazioni relative a bandi di gara, contratti e bandi di concorso, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal Decreto legge 33/2013, devono contenere:

- il riferimento al "PN Inclusione e Lotta alla povertà";
- il riferimento al FESR e/o al FSE+;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto a cui il Bando si riferisce;
- il Codice Identificativo di Gara, se previsto;
- l'oggetto;
- la data di pubblicazione;
- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l'elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando.

I Beneficiari cui non si applica il Decreto legge 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia o sopra soglia comunitaria e i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persone, secondo le modalità sopra indicate.
Al fine di consentire l'alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell'articolo 46 lettera b) del Regolamento UE 2021/1060, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del Paese e sull'accesso agli stessi, i Beneficiari sono tenuti a comunicare all'OI l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.
I Beneficiari in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PN Inclusione, con particolare riguardo all'utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l'alimentazione del portale web unico, devono fare riferimento in particolare, alle disposizioni del "Manuale per i Beneficiari" e alle "Linee guida per le azioni di comunicazione dei Beneficiari" disponibili sul portale del PN Inclusione.

Art. 17

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18
Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione sarà prima sottoscritta dal Beneficiario con firma digitale e inviata tramite PEC alla DG Politiche migratorie e si intenderà conclusa, nel momento in cui l'altra parte avrà parimenti provveduto alla sottoscrizione. La stessa Convenzione acquisterà efficacia dal momento del completamento dell'iter di controllo previsto per la medesima.

Art. 19
Trattamento dei dati personali da parte del Beneficiario

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione dell'operazione "*IRIS-Interventi Regionali di Inclusione socio-lavorativa*" la Regione Liguria, quale Beneficiario del PN Inclusione, agisce in qualità di Titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "GDPR") e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy").
La Regione Liguria si impegna, altresì, a compiere le suddette operazioni di trattamento nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

Art.20
Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, i dati personali e le eventuali categorie particolari di dati personali comunicati dal Beneficiario all'OI del PN Inclusione sono trattati secondo le seguenti informazioni.

1. Soggetti del trattamento: Titolare del trattamento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che esercita le sue funzioni per il tramite del Direttore Generale della Dizione Generale lotta alla povertà e per la programmazione sociale, quale AdG del PN Inclusione, ai sensi del Decreto ministeriale 37/2019 e s.m.i.
   Il Responsabile della protezione dei dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@lavoro.gov.it e Pec: dpo@pec.lavoro.gov.it.
   Il trattamento dei dati è effettuato anche dalla DG Immigrazione, quale OI del PN Inclusione, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
   Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi).

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo: Commissione europea, Corte dei Conti, Autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, Autorità di pubblica sicurezza, Autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).

2. Finalità del trattamento e Base giuridica: Le operazioni di trattamento sono funzionali allo svolgimento dell'attività di sorveglianza, rendicontazione, comunicazione, pubblicazione, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

   La base giuridica che legittima il trattamento si rinviene nella Decisione CE C(2022) 9029 del 01/12/2022 con cui è stato approvato il PN Inclusione, nel D.M. del 25 gennaio 2022 e nel D.D. n. 21 del 31 gennaio 2023 sopra richiamati (cfr. articolo 6, comma 1, lettere c) ed e) del GDPR; laddove ricorrente, nell'articolo 9, comma 2, lettera g) del GDPR e articolo 2-sexies, comma 2, lettera m) del Codice privacy).
3. Tipologia di dati trattati: I dati oggetto di trattamento sono quelli definiti all'articolo 4, n. 1, del GDPR e strettamente necessari per l'attuazione dell'operazione oggetto di sovvenzione garantendo la protezione degli stessi per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'articolo 25 del GDPR (applicazione dei principi del Privacy by default e Privacy by design).
4. Modalità del trattamento: I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all'espletamento delle attività e alle finalità in oggetto.

   Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

   Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà possibile, per il Titolare del trattamento e quindi per il Responsabile del trattamento, procedere all'adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.
5. Luogo del trattamento: I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare e del Responsabile del trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, nel corso del trattamento, si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal Capo V del GDPR.
6. Durata del trattamento: I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi sono conservati non oltre il termine indicato all'articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

   Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge nonché eventuali interruzioni in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

7. Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
    I. Diritto di accesso: potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente i suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati;
    II. Diritto di rettifica: potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi;
    III. Diritto alla cancellazione: potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento);
    IV. Diritto di limitazione: potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge;
    V. Diritto di opposizione: potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare;
    VI. Revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l'interessato potrà revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
    VII. Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal Titolare violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti	Regione Liguria
Il Dirigente della Divisione I Dott.ssa Barbara Siclari Firma	Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzio Settore, Immigrazione e Pari Opportunità Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti Firma
Luogo e Data della firma digitale	Luogo e Data della firma digitale